



REGOLAMENTO ELETTORALE DI ATENEO

(Testo integrato dalle modifiche successive al D.R. n. 245 del 20 giugno 2012)

Decreto di emanazione	<u>D.R. n. 245 del 20 giugno 2012</u>
Decreto di modifica	<u>D.R. n. 396 del 2 ottobre 2012</u>
Decreto di modifica	<u>D.R. n. 341 del 30 agosto 2013</u>
Decreto di modifica	<u>D.R. n. 153 del 29 marzo 2018</u>

INDICE

[Art. 1 – Norme generali](#)

[Art. 2 – Ufficio Elettorale](#)

[Art. 3 – Commissione Elettorale](#)

[Art. 4 – Organi preposti ad indire le elezioni](#)

[Art. 5 – Corpi elettorali](#)

[Art. 7 – Candidature](#)

[Art. 8 – Ufficio di Seggio](#)

[Art. 6 – Calendario](#)

[Art. 9 – Operazioni di voto](#)

[Art. 10 – Proclamazione degli eletti](#)

Art. 1 – Norme generali

1. Il presente Regolamento Elettorale disciplina le procedure per l'elezione delle cariche accademiche e delle rappresentanze elettive del Politecnico di Bari, in conformità con le leggi vigenti, lo Statuto e i regolamenti di Ateneo. Per le rappresentanze della componente studentesca, si applica il Regolamento Elettorale degli Studenti.
2. Tutti i soggetti eletti per le cariche previste nello Statuto, ad eccezione del Rettore, sono nominati con decreto rettorale.
3. Tutte le cariche e le rappresentanze di cui al presente Regolamento, fatta eccezione per quella del Rettore, possono essere consecutivamente rinnovate una sola volta.
4. I mandati di tutte le cariche e le rappresentanze durano tre anni accademici, a eccezione di quella del Rettore che dura sei anni. Tutti i mandati hanno inizio con l'anno accademico successivo alla data delle elezioni, nel rispetto del relativo decreto rettorale di nomina, fatta eccezione per il caso di subentro nella carica.
5. La durata parziale del mandato, nella misura non inferiore al 50%, rileva comunque per intero ai fini della durata massima della permanenza in carica.¹
6. Nel caso in cui, nell'espletamento del mandato, gli eletti negli organi collegiali decadano per sopravvenute variazioni del proprio stato giuridico, per rinuncia ovvero per altra causa, a essi subentrano, in ordine di preferenza, i candidati non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti, purché maggiore al 50% dei voti dell'ultimo degli eletti, previo apposito decreto rettorale di nomina. Ove non sia possibile procedere alla surroga, si provvede a indire nuove elezioni entro trenta giorni dal decreto di cessazione/decadenza, per il periodo residuo del mandato.
7. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme vigenti per le elezioni degli organi comunali, ove applicabili, ovvero allo Statuto e ai regolamenti di Ateneo.

Art. 2 – Ufficio Elettorale

1. La struttura dell'Ateneo preposta a sovrintendere le procedure di cui all'art. 1 è l'Ufficio Elettorale, istituito nell'ambito della Direzione Generale.
2. L'Ufficio, in particolare:
 - a) predispone il materiale elettorale relativamente alle elezioni di interesse dell'intero Ateneo;
 - b) aggiorna periodicamente gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo di ogni organo elettivo del Politecnico, nonché dei soggetti cui è affidato dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo il compito di indire le procedure elettorali;
 - c) comunica agli uffici competenti i nominativi di coloro che ricoprono cariche elettive, al fine di riceverne tempestiva informazione in merito ad ogni variazione che determini la perdita del diritto di rappresentanza;
 - d) verifica la complessiva regolarità degli atti e delle procedure elettorali, informandone il Direttore Generale e la Commissione Elettorale.
3. Prima di ogni scadenza elettorale il Direttore Generale comunica in tempo utile agli organi competenti:
 - a) le scadenze dei mandati delle rappresentanze per cui si rende necessaria l'elezione;
 - b) il calendario delle elezioni dei diversi organi;
 - c) l'elenco degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.

Art. 3 – Commissione Elettorale

1. Il Direttore Generale costituisce con proprio decreto la Commissione Elettorale, deputata a pronunciarsi su esposti o ricorsi nonché su eventuali irregolarità a essa segnalate.
2. La Commissione è presieduta dal Direttore Generale e composta altresì da un docente designato dal Rettore e da un dipendente del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario individuato a cura del Direttore Generale. Devono, inoltre, prevedersi altrettanti componenti supplenti pari e corrispondenti agli effettivi. Il supplente del Direttore Generale è il suo Vicario.
3. Gli esposti o i ricorsi devono essere presentati al Direttore Generale entro il giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'evento contestato, a pena di decadenza. Le decisioni della Commissione Elettorale sono assunte a maggioranza dei componenti e tempestivamente comunicate al Rettore per i conseguenti adempimenti.
4. La Commissione Elettorale dura in carica tre anni accademici.

Art. 4 – Organi preposti ad indire le elezioni

1. È individuato ai commi successivi, ai fini del presente Regolamento, il soggetto deputato ad indire le elezioni per ogni carica accademica e rappresentanza, successivamente indicato come Organo.
2. Il Decano, sentito il Senato Accademico, indice le elezioni del Rettore.
3. Il Rettore indice le elezioni:
 - a) dei Direttori di Dipartimento previsti nel Senato Accademico;
 - b) dei rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico e nel Comitato Unico di Garanzia;
 - c) dei rappresentanti del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario nel Senato Accademico e nel Comitato Unico di Garanzia, nonché delle altre rappresentanze previste dalle norme vigenti.
4. Il Decano di ogni Dipartimento indice le elezioni del Direttore di Dipartimento, nonché le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, dei dottorandi e dei titolari degli assegni di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento.
5. Il Direttore di Dipartimento indice le elezioni di tutte le rappresentanze, a eccezione degli studenti, in seno alla Giunta di Dipartimento e al Consiglio della Scuola, nonché dei Coordinatori per i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento.²
6. Il Decano del Consiglio della Scuola indice le elezioni del Direttore della Scuola.

Art. 5 – Corpi elettorali

1. Ai fini dell'elettorato attivo, si considerano:
 - a) quale personale docente, i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori, sia a tempo indeterminato che determinato, nonché gli altri docenti dei ruoli a esaurimento;
 - b) quale personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, i dipendenti del Politecnico, nei rispettivi ruoli, a tempo determinato e indeterminato.
2. Gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, per tutte le cariche e le rappresentanze, sono definiti dallo Statuto. Tra essi non rientra il personale non dipendente del Politecnico di Bari, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 11, comma 4 dello Statuto.
3. I Direttori di Dipartimento sono candidati di diritto per la rappresentanza di cui all'art. 12, comma 3, lettera c) dello Statuto.
4. L'elettorato attivo e passivo per la rappresentanza dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento è riservato a:
 - a) tutti i dottorandi regolarmente iscritti ad uno dei Cicli attivi dei Corsi di Dottorato che afferiscono al Dipartimento;
 - b) tutti i titolari di assegni di ricerca attivati presso il Dipartimento.
5. Le cause di incompatibilità, i divieti, le modalità e le limitazioni per i rinnovi delle cariche, nonché i requisiti per l'elettorato passivo, sono disciplinati dagli artt. 42 e 43 dello Statuto.

Art. 6 – Calendario

1. Ai sensi dell'art. 41, comma 6, dello Statuto tutte le elezioni e le designazioni devono essere effettuate nel periodo intercorrente tra il primo febbraio ed il trenta giugno dell'anno accademico di scadenza dei mandati, salvo quanto previsto dall'art. 49, comma 6, del medesimo Statuto.
2. Il Rettore, entro il quindici gennaio dell'anno accademico di scadenza dei mandati, incarica l'Organo di cui all'art. 4 di eseguire gli adempimenti necessari. Nell'ipotesi di rinuncia ovvero di inerzia o impedimento protrattisi per oltre sette giorni lavorativi dall'incarico, il Rettore può nominare il sostituto nella persona del Vicario, se previsto, ovvero nel professore che segue, in ordine di anzianità, nel medesimo ruolo.
3. L'Organo di cui all'art. 4 raccoglie le candidature e costituisce gli Uffici di Seggio con le modalità descritte all'art. 8 del presente Regolamento. Indice inoltre, ove richieste, assemblee per consentire ai candidati di esporre i propri programmi, entro il terzo giorno antecedente la data fissata per ogni tornata elettorale.
4. Gli adempimenti elettorali devono rispettare la seguente cadenza temporale:
 - a) almeno 45 giorni prima della votazione, l'Organo di cui all'art. 4 formula al Direttore Generale le eventuali richieste di chiarimento o modifica in merito all'elenco degli aventi diritto dell'elettorato attivo e passivo e propone la data in cui intende fissare le votazioni;
 - b) almeno 40 giorni prima della votazione e comunque non oltre cinque giorni dalla richiesta di cui alla lettera a), il Direttore Generale, avvalendosi dell'Ufficio Elettorale, fornisce all'Organo richiedente gli elenchi definitivi e precisa eventuali impedimenti circa la data delle elezioni;
 - c) almeno 35 giorni prima della votazione, l'Organo di cui all'art. 4 fissa la data definitiva delle votazioni e di eventuali ballottaggi distanziati e, per quelle del Rettore, la data di eventuali successive votazioni.

Per l'elezione del Rettore, fra ogni votazione dovranno intercorrere almeno tre giorni, mentre fra l'ultima votazione ed il relativo ballottaggio dovranno intercorrere almeno sette giorni;

- d) almeno 30 giorni prima della votazione, l'Organo di cui all'art. 4 provvede a pubblicare l'elenco degli elettori sull'Albo pretorio;
 - e) almeno 15 giorni prima della votazione, gli elettori che vogliono proporre la propria o l'altrui candidatura, devono formalizzarla all'Organo di cui all'art. 4 secondo le modalità previste dall'art. 7;
 - f) almeno 10 giorni prima della votazione, l'Organo di cui all'art. 4, dopo aver verificato la regolarità della candidatura e le eventuali incompatibilità del candidato secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, ovvero emesso e notificato l'eventuale provvedimento di esclusione, rende pubbliche le candidature;
 - g) entro 3 giorni dall'avvenuta votazione, o dal ballottaggio ove previsto, la Commissione Elettorale delibera sui ricorsi e trasmette al Rettore i risultati complessivi delle votazioni;
 - h) entro 5 giorni dall'avvenuta votazione e, comunque, non oltre 2 giorni dalla trasmissione dei risultati elettorali da parte della Commissione Elettorale, il Rettore emana il decreto di nomina degli eletti.
5. Ogni tornata elettorale si svolge in un unico giorno lavorativo, dalle ore 09:00 alle ore 16:00. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura della votazione, e proseguono ininterrottamente fino alla loro conclusione.

Art. 7 – Candidature

1. Le candidature sono presentate all'Organo di cui all'art. 4, per iscritto, dai candidati o da altri componenti l'elettorato attivo. In questo caso, l'accettazione del candidato deve pervenire al suddetto Organo almeno quindici giorni prima della data della votazione, a pena di inammissibilità.
2. Ogni presentatore può comunque sottoscrivere una sola candidatura, pena l'annullamento delle sottoscrizioni successive alla prima.
3. La presentazione della propria candidatura o l'accettazione di una candidatura presentata da terzi contengono, a pena di nullità, l'impegno di opzione per il tempo pieno ove richiesto dallo Statuto.
4. Le candidature validamente presentate sono pubblicate sull'Albo pretorio; non saranno ritenuti validi i voti espressi in favore di nomi non contenuti in tali elenchi.
5. I componenti della Commissione Elettorale, dell'Ufficio Elettorale e dell'Ufficio di Seggio non possono essere candidati.

Art. 8 - Ufficio di Seggio ³

1. L'Ufficio di Seggio è l'organo preposto a gestire materialmente le operazioni di voto, identificando gli aventi diritto al voto, distribuendo le schede e il materiale necessario per esprimere la preferenza, sorvegliando la regolarità e l'anonimato della manifestazione di voto e conformandosi alle istruzioni dell'Ufficio Elettorale.
2. L'Ufficio di Seggio è composto da tre componenti effettivi e altrettanti supplenti, tranne che per le elezioni del Rettore, per le quali è composto da quattro componenti effettivi e quattro supplenti. Ogni Ufficio di Seggio nomina al proprio interno un segretario. L'Ufficio di Seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti (tre nel caso di elezione del Rettore).
3. Qualora l'Organo di cui all'art. 4 lo ritenga opportuno, può istituire più Uffici di Seggio: il principale, conformandosi a quanto previsto dal comma 2, ed uno o più Uffici di Seggio secondari. Ogni Ufficio di Seggio secondario è composto da minimo due e massimo tre componenti effettivi ed altrettanti supplenti, facenti parte dell'elettorato attivo. Qualora sia il personale docente che il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario facciano parte dell'elettorato attivo, almeno un componente effettivo ed un componente supplente dell'Ufficio di Seggio dovrà appartenere ad ognuna delle due categorie. I Seggi secondari possono essere operativi in orari ridotti rispetto a quello principale, purché all'interno dello stesso intervallo temporale, e per non meno di due ore consecutive.
4. Per l'elezione del Rettore, il Decano nomina e presiede l'Ufficio di Seggio principale, composto altresì da un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore e un componente del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario del Politecnico, e nomina gli eventuali Uffici di Seggio secondari.
5. Per l'elezione dei Direttori di Dipartimento in seno al Senato Accademico, il Decano nomina e presiede l'Ufficio di Seggio principale, composto altresì da un professore, associato e un ricercatore, e nomina gli eventuali Uffici di Seggio secondari.
6. Per le elezioni dei rappresentanti del personale docente in seno al Senato Accademico, il Rettore nomina

un Ufficio di Seggio principale, composto da un professore ordinario con funzioni di presidente, da un professore associato e un ricercatore, ed eventuali Uffici di Seggio secondari.

7. Per le elezioni dei rappresentanti del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario in seno al Senato Accademico, il Direttore Generale nomina l'Ufficio di Seggio, costituito da tre componenti dell'elettorato attivo, di cui uno con funzione di presidente, ed eventuali Uffici di Seggio secondari.
8. Per l'elezione del Direttore di Dipartimento, il Decano del Dipartimento nomina e presiede l'Ufficio di Seggio principale, costituito altresì da due componenti del Consiglio di Dipartimento, e nomina gli eventuali Uffici di Seggio secondari.
9. Per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, nonché dei dottorandi e dai titolari di assegni di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento, il Direttore di Dipartimento nomina l'Ufficio di Seggio, costituito da due componenti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, di cui uno con funzione di presidente, e un assegnista di ricerca o dottorando, ed eventuali Uffici di Seggio secondari.
10. Per l'elezione del Direttore della Scuola, il Decano del Consiglio della Scuola nomina e presiede l'Ufficio di Seggio, costituito altresì da due componenti del Consiglio della Scuola, e nomina gli eventuali Uffici di Seggio secondari.
11. Per le elezioni dei rappresentanti del personale docente e dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario in seno al Comitato Unico di Garanzia, il Rettore nomina l'Ufficio di Seggio, composto da un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore e un componente del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, equamente distribuiti per genere, di cui uno con funzione di presidente, e nomina gli eventuali Uffici di Seggio secondari.
12. Per l'elezione del Coordinatore del Corso di Studio, il Direttore del Dipartimento cui afferisce il Corso di Studio nomina e presiede l'Ufficio di Seggio, costituito - in deroga a quanto previsto al comma 2 - da due componenti individuati tra i docenti che svolgono il loro carico didattico principale, ovvero supplenza nel caso di ricercatori, nel medesimo Corso di Studio.

Art. 9 – Operazioni di voto

1. Per essere ammesso a votare, ogni elettore è tenuto a documentare la propria identità. È ammesso altresì a votare l'elettore che, privo di documento di riconoscimento in corso di validità, sia riconosciuto da almeno un componente dell'Ufficio di Seggio.
2. Per le votazioni il Senato Accademico può prevedere modalità elettorali informatizzate, tali da garantire comunque l'anonimato del voto. Il ricorso a tale sistema deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza.
3. Ogni votazione è valida se vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario, essa è ripetuta una sola volta a partire da un nuovo provvedimento di indizione dell'elezione, con termini procedurali ridotti alla metà di quelli di cui all'art. 6.
4. Ciascun elettore ha diritto ad esprimere una sola preferenza. È nulla la scheda che contenga un numero di preferenze superiore.
5. Il voto si esprime con l'indicazione del nominativo del candidato prescelto. Le schede bianche e nulle devono essere siglate dal presidente e da un componente dell'Ufficio di Seggio, durante le operazioni di scrutinio.
6. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
7. Al termine delle operazioni di scrutinio, ciascun Ufficio di Seggio trasmette immediatamente i risultati, i verbali e le schede, chiuse in plico sigillato, all'Ufficio Elettorale.

Art. 10 – Proclamazione degli eletti

1. Il Rettore, verificato il rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, emana il decreto di nomina degli eletti entro i due giorni successivi alla proclamazione degli stessi.
2. Negli organi monocratici, ove non diversamente previsto dallo Statuto, è eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti nella prima votazione; in caso di mancata elezione, si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. L'eventuale ballottaggio deve avvenire fra il settimo ed il quindicesimo giorno successivo alla votazione. Nel ballottaggio è eletto chi riporta il maggior numero di voti; a parità di voti, chi ha maggiore anzianità di ruolo; nel caso di pari anzianità di ruolo, il più anziano anagraficamente.
4. Negli organi collegiali, i componenti sono eletti in un'unica votazione; a parità di voti risulta eletto chi ha maggiore anzianità di ruolo; nel caso di pari anzianità di ruolo, il più anziano anagraficamente.

5. Nel caso in cui le cariche eligende siano superiori o pari al numero dei candidati non si procede a votazione, nominando gli stessi candidati.

Aggiornamenti al Regolamento Elettorale di Ateneo

¹ Il Decreto Rettorale n. 153 del 29 marzo 2018 ha disposto la modifica dell'art. 1, co. 5

² Il Decreto Rettorale n. 396 del 2 ottobre 2012 ha disposto la modifica dell'art. 4, co. 5.

³ Il Decreto Rettorale n. 341 del 30 agosto 2013 ha disposto la modifica dell'art. 8.



POLITECNICO DI BARI

Regolamento Elettorale di Ateneo

Decreto di emanazione	D.R. n. 245 del 20 giugno 2012
-----------------------	--------------------------------

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- CONSIDERATA** la necessità di adeguare le disposizioni in materia elettorale contenute nel "Regolamento Generale di Ateneo", e segnatamente alla Parte I, artt. 1-10, in conformità al vigente Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2012 e pubblicato nella G.U.R.I. del 8 maggio 2012;
- VISTO** l'art. 8 dello Statuto di questo Politecnico;
- VISTA** la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 19 giugno 2012 con la quale, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione reso in pari data, è stato approvato il "Regolamento Elettorale di Ateneo";
- VISTO** l'art. 11, comma 3, lett. e) dello Statuto di questo Politecnico;

DECRETA

Art. 1 E' emanato, ai sensi della normativa citata in premessa, il "Regolamento Elettorale di Ateneo", allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore nella stessa data del presente Decreto di emanazione.

Art. 3 Sono disapplicati, dalla presente data, le disposizioni in materia elettorale di cui alla Parte I, artt. 1-10, del vigente Regolamento Generale di Ateneo, in quanto incompatibili con lo Statuto.

Bari, 20 giugno 2012

IL RETTORE



Prof. Ing. Nicola Costantino



POLITECNICO DI BARI

IL RETTORE

D.R. n. ~~336~~

- VISTA la Legge 09.05.1989 n. 168, e in particolare l'art. 6;
- VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 recante "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- VISTO lo Statuto del Politecnico, emanato con D.R. n.128 del 19.04.2012, e segnatamente gli artt. 8 e 11, co. 3, lett. e);
- VISTO il D.R. n. 245 del 20.06.2012 con il quale è stato emanato il "*Regolamento Elettorale di Ateneo*" del Politecnico di Bari;
- CONSIDERATA la necessità di rivedere alcune disposizioni del predetto Regolamento, ed in particolare di modificare l'art. 4, co. 5 concernente le elezioni delle rappresentanze in seno agli organi delle strutture decentrate;
- VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico nell'adunanza del 25.09.2012, a fronte del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione reso in pari data, concernente la citata modifica al Regolamento *de quo*;
- RITENUTO utilmente concluso il procedimento amministrativo previsto per l'emendamento del predetto Regolamento;

DECRETA

Art. 1. Il *Regolamento Elettorale di Ateneo* è modificato secondo gli emendamenti approvati dal Senato Accademico nell'adunanza del 25 settembre 2012. Il testo, come riformulato, è allegato al presente Decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 2. Il *Regolamento Elettorale di Ateneo*, nei termini di cui all'art. 1, entra in vigore alla data del presente provvedimento.

Bari, 2 ottobre 2012



IL RETTORE

Prof. Ing. Nicola Costantino



POLITECNICO DI BARI

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 09.05.1989 n. 168, e in particolare l'art. 6;
- VISTA** la Legge 30.12.2010 n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO** lo Statuto del Politecnico, emanato con D.R. n.128 del 19.04.2012, e segnatamente gli artt. 8 e 11, co. 3, lett. e);
- VISTO** il D.R. n. 245 del 20.06.2012 con il quale è stato emanato il "Regolamento Elettorale di Ateneo" del Politecnico di Bari;
- CONSIDERATA** la necessità di rivedere alcune disposizioni del predetto Regolamento, ed in particolare di modificare l'art. 8, concernente le norme che determinano la composizione dell' Ufficio di Seggio;
- RITENUTO** necessario provvedere con urgenza alle modifiche di cui trattasi, considerata la necessità di garantire la pluralità del voto, dando l'opportunità all'elettorato attivo presso le strutture decentrate di esprimere il proprio voto presso la propria sede di lavoro;

DECRETA

Art. 1. Il Regolamento Elettorale di Ateneo è modificato nella parte relativa all'art. 8 "Ufficio di Seggio", il testo, come riformulato, è allegato al presente Decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 2. Il Regolamento Elettorale di Ateneo, nei termini di cui all'art.1, entra in vigore alla data del presente provvedimento.

Art. 3. Il presente Decreto sarà portato a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle prossime sedute utili.

Bari, 30.05.2013

Il Rettore

Prof. Ing. Nicola Costantino



Politecnico
di Bari

Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali
Settore Affari Legali - Ufficio Procedure Elettorali

D. R. n. 153

OGGETTO: Modifica all'art. 1, co. 5 del Regolamento Elettorale di Ateneo.

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. 128 del 19 aprile 2012, e segnatamente gli artt. 8 e 11, co. 3, lett. e);
- VISTO il D.R. n. 245 del 20 giugno 2012 con il quale è stato emanato il "Regolamento Elettorale di Ateneo" del Politecnico di Bari;
- VISTO il D.R. n. 396 del 2 ottobre 2012 con il quale è stato modificato l'art. 4, co. 5 del "Regolamento Elettorale di Ateneo" del Politecnico di Bari;
- VISTO il D.R. n. 341 del 30 agosto 2013 con il quale è stato modificato l'art. 8 del "Regolamento Elettorale di Ateneo" del Politecnico di Bari;
- ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Consiglio degli Studenti, nell'adunanza del 6 marzo 2018, concernente la modifica all'art. 1, co. 5 del Regolamento Elettorale di Ateneo;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nell'adunanza del 20 marzo 2018, e del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione reso in pari data, concernente la modifica all'art. 1, co. 5 del Regolamento *de quo*;

DECRETA

Art. 1 - Il Regolamento Elettorale di Ateneo è modificato nella parte relativa all'art. 1, co. 5., nella riformulazione come di seguito riportata:

"La durata parziale del mandato, nella misura non inferiore al 50%, rileva comunque per intero ai fini della durata massima della permanenza in carica".

Art. 2 - Il Regolamento Elettorale di Ateneo, nei termini di cui all'art. 1, entra in vigore alla data del presente provvedimento

Bari, 29.03.2018

IL RETTORE

Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio